

# **STATUTO SOCIALE**

## **In vigore dal 10 ottobre 2006**

### **Art. 1) Costituzione dell'Associazione**

E' costituita una associazione ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Club del Marketing e della Comunicazione – Puglia".

L'Associazione, che ha sede in Bari, è apolitica e senza scopo di lucro, associa gratuitamente professionisti che lavorano nel mondo del marketing aziendale e della consulenza in comunicazione integrata.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### **Art. 2) Scopi**

L'Associazione ha un duplice scopo: da una parte creare sinergie tra gli associati con l'obiettivo di sviluppare e incentivare i rapporti interpersonali fra gli associati al fine di creare opportunità di collaborazioni professionali, dall'altra diffondere la cultura del marketing e della comunicazione in ambito regionale.

Essa promuove istituzionalmente la formazione e l'aggiornamento professionale dei Soci nei settori del marketing e della Comunicazione d'impresa in vista di una costante rispondenza delle prestazioni del settore alle esigenze della collettività dei committenti, dei datori di lavoro e dei consumatori.

L'Associazione, nel perseguimento dei suoi scopi, prevede di:

- Realizzare eventi aggregativi come momenti di incontro e confronto culturale e manageriale.
- Promuovere l'aggiornamento e la formazione professionale.
- Fornire servizi utili, pratici, qualificati e convenienti agli associati (osservatorio sui mercati, newsletter, convenzioni ecc.).
- Stimolare la crescita imprenditoriale favorendo cooperazioni professionali e il new business.
- Attivare rapporti sinergici con altre Associazioni, Enti, Federazioni ed Istituzioni universitarie, culturali, industriali, commerciali, economiche e finanziarie.
- Dar vita a gruppi di lavoro innovativi, strategici ed operativi tra i soci per meglio soddisfare le esigenze del settore dei servizi e del terziario avanzato.
- Favorire l'istituzione di Borse di studio e stage professionali per inserire giovani nel mondo del lavoro.
- Favorire e creare iniziative di solidarietà sociale e di beneficenza.

### **Art. 3) Qualifica di Socio**

Si possono associare gratuitamente al Club coloro che abbiano compiuto almeno il ventesimo anno di età, in possesso di un grado di istruzione non inferiore alla licenza media superiore e che svolgano da almeno due anni professionalmente in modo esclusivo o prevalente, in proprio, in associazione con altri o alle dipendenze di terzi, un'attività prevalentemente intellettuale inerente o connessa al Marketing ed alla Comunicazione d'impresa.

Nel dettaglio, ed a titolo non esaustivo:

- Liberi Professionisti;
- Direttori Marketing;
- Direttori Comunicazione;
- Direttori Commerciali;
- Dirigenti di imprese pubbliche e private;
- Imprenditori;
- Consulenti;
- Docenti Universitari;
- Giornalisti;
- Pubblicisti;
- Professionisti in genere impegnati nei due settori.

Possono altresì partecipare alle attività del Club con la qualifica di “simpatizzanti” gli studenti universitari dei settori Marketing e Comunicazione, e le New Entry nel mondo del lavoro.

Il soggetto è sottoposto ai civili canoni etici di comportamento rispettoso delle opinioni e libertà altrui nonché ai criteri di deontologia professionale, sia in campo nazionale che internazionale, pena l'esclusione dal Club stesso.

## **Art. 4) Iscrizione e requisiti**

L'iscrizione al Club del Marketing e della Comunicazione – Puglia è gratuita.

Gli appartenenti al Club si suddividono in quattro categorie:

### **4.1 Simpatizzante**

#### **(osservatore esterno, studente o new entry nel lavoro)**

interessato esclusivamente a ricevere info sulle iniziative e servizi del Club; non partecipa alla vera vita associativa (non investe nulla)

### **4.2 Socio semplice frequentatore**

#### **(partecipante non attivo)**

interessato a ricevere informazioni e presenziare agli eventi, ossia partecipare non costruttivamente alla vita del Club (investe poco tempo)

#### **4.3 Socio collaboratore attivo**

##### **(partecipante attivo)**

interessato a collaborare in termini di tempo e di idee alla realizzazione costruttiva della vita del Club (investe tempo, idee ed energia).

#### **4.4 Socio sostenitore**

##### **(partecipante proattivo, funzionale e dinamico)**

interessato oltre alla collaborazione costruttiva anche alla creazione di vere sinergie proficue attraverso l'investimento economico per ottenere vantaggi in termini di immagine e di new business (investe tempo, idee, risorse).

### **Art. 5) Specifici obblighi dei Soci**

L'appartenenza all'Associazione impegna indistintamente tutti i Soci:

- a) ad osservare il Codice Deontologico, lo Statuto Sociale ed i relativi regolamenti.
- b) ad osservare il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, uniformandosi ad esso nell'esercizio della propria attività, accettandone la normativa sostanziale, la normativa di rito e le decisioni del Giurì in caso di vertenze;
- c) alla partecipazione attiva alle iniziative del Club (per i soci collaboratori attivi e sostenitori);

### **Art. 6) Norme di comportamento**

Il Socio, nell'esercizio della propria attività e nella sua partecipazione alla vita associativa, deve tenere condotta morale e civile irreprensibile, evitare qualsiasi comportamento contrario al decoro professionale, uniformandosi oltre che alle disposizioni di legge regolanti la sua attività, al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e alle Norme di Deontologia Professionale allegate allo Statuto, di cui fanno parte integrante.

Le decisioni da assumere in caso di inosservanza del Socio delle suddette norme, a seconda della gravità dei fatti consistono in:

- a) ammonimento orale o scritto;
- b) censura;
- c) sospensione fino al massimo di due anni;
- d) radiazione dall'Associazione.

### **Art. 7) Cessazione dell'appartenenza all'Associazione**

Cessano di far parte dell'Associazione i Soci che ne recedano volontariamente o nei confronti dei quali sia pronunciato un provvedimento di espulsione.

Coloro che intendano recedere volontariamente devono comunicare - per iscritto a mezzo

lettera Raccomandata A.R. indirizzata direttamente al Presidente dell'Associazione - tale loro decisione.

Colui che si sia dimesso può chiedere e ottenere di essere riammesso all'Associazione.

La radiazione, oltre che nei modi e nei termini di cui all'art. 6, deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo in caso di:

a) condanna definitiva per i delitti non colposi per il quale il codice penale prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni, ovvero la condanna definitiva alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici o della perdita dei diritti civili ovvero tutte le altre condanne definitive che per la loro natura vengano ritenute pregiudizievoli per l'immagine del Club da parte del Consiglio Direttivo;

b) recidiva nella violazione delle norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria accertata con decisione del Giurì.

### **Art. 8) Quote, patrimoni e bilancio**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Le procedure amministrative fanno riferimento all'apposito regolamento.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi volontari, dai lasciti, dalle donazioni, da altri contributi e dai residui attivi di gestione accantonati.

Il bilancio consuntivo annuale, che è composto da Stato Patrimoniale e da Conto Economico, formato ed approvato con le modalità stabilite dallo Statuto, ha valore di rendiconto economico e finanziario. Ogni eccedenza risultante dal bilancio deve essere destinata ad incremento delle riserve patrimoniali oppure alla costituzione di fondi o di riserve escludendo tassativamente ogni distribuzione, anche indiretta, delle suddette eccedenze, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

L'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, ove particolari esigenze lo richiedano, potrà deliberare contribuzioni integrative da parte dei Soci sostenitori.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché acquisire partecipazioni ed interessenze in altre Società od Enti svolgenti attività utili per il conseguimento dello scopo sociale.

### **Art. 9) Articolazione Territoriale**

L'Associazione si articola in Gruppi Provinciali, la cui struttura e le cui attività fanno riferimento ad apposito Regolamento. Al fine di perseguire più efficacemente le finalità dell'Associazione ogni Gruppo Provinciale potrà strutturarsi in sezioni professionali.

I Gruppi Provinciali hanno funzioni elettive per la formazione degli Organi associativi a livello territoriale.

## **Art. 10) Organi dell'Associazione**

Gli Organi dell'Associazione sono:

A) a livello nazionale

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- due VicePresidenti

B) a livello provinciale

- il Comitato Provinciale
- il Coordinatore Provinciale

## **Art. 11) Accesso alle cariche associative**

Possono accedere alle cariche associative nazionale e provinciali i Soci Sostenitori iscritti da almeno tre anni e nei confronti dei quali non sia intervenuta una delle sanzioni previste dall'art. 5 del presente Statuto.

## **Art. 12) L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ne fanno parte tutti i Soci ad esclusione dei Simpatizzanti e per i quali non siano stati emessi provvedimenti di sospensione.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si tiene almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre su convocazione del Presidente.

L'Assemblea:

- 1) indice ogni tre anni le elezioni per il Consiglio Direttivo;
- 2) delibera sui conti annuali consuntivi e preventivi di gestione presentati dal Consiglio e sulla destinazione dei residui attivi di gestione nel rispetto di quanto già previsto dall'art. 8;
- 3) ratifica i Regolamenti dell'Associazione proposti dal Consiglio;
- 4) decide su tutte le questioni poste all'ordine del giorno dal Presidente.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci viene convocata su delibera del Consiglio Direttivo, quando se ne ravvisi l'opportunità o quando venga richiesta per iscritto da almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

## **Art. 13) Partecipazione alle Assemblee**

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o regolarmente rappresentati almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto.

In seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

I Soci impossibilitati ad intervenire potranno farsi rappresentare da altri Soci delegati per iscritto.

### **Art. 14) Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da nove Consiglieri eletti da un Collegio unico.

Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge:

- il Presidente;
- due Vicepresidenti.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed entra in carica in occasione della prima riunione, che deve aver luogo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello delle elezioni.

Si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente o di un Vicepresidente o su richiesta di almeno quattro Consiglieri.

E' validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti.

Decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo il componente che sia stato assente a più di 3 riunioni nel corso dell'anno.

Nel caso di cessazione della carica di 1 o più consiglieri per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo viene integrato con la cooptazione di soci a scelta del Consiglio Direttivo o di Soci che immediatamente seguono in graduatoria nelle ultime elezioni.

La sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo non potrà superare, nel caso del triennio, il numero di sei Consiglieri eletti dall'ultima Assemblea.

### **Art. 15) Poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e ne attua gli scopi prefissi all'Art. 2 del presente Statuto.

Delibera la costituzione dei Gruppi Provinciali in aree ben definite in cui si sia riscontrata una congrua presenza di Soci.

Elabora attua i Regolamenti che ritiene opportuni per l'organizzazione della vita associativa e li sottopone alla ratifica della successiva assemblea.

### **Art. 16) Il Presidente**

Il Presidente del Consiglio Direttivo assume la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza, esegue o fa eseguire le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea dei Soci.

E' sostituito, in caso di sua assenza, dal **Vicepresidente Esecutivo**.

Egli può al più essere eletto per due mandati consecutivi.

### **Art. 17) Il Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere con delega del Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli Istituti di Credito.

Il Tesoriere provvede inoltre alla predisposizione dei conti preventivi e consuntivi di gestione, agli incassi, ai pagamenti ed a quant'altro necessario per l'andamento amministrativo dell'Associazione nel rispetto del Regolamento Amministrativo e dello Statuto.

### **Art. 18) Il Comitato di Presidenza**

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente e dai due Vicepresidenti.

Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

L'operato del Comitato di Presidenza è ratificato dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 19) Direzione Generale e Segreteria**

Il Presidente ha facoltà di nominare ed o assumere il Direttore Generale dell'Associazione, anche fra i non Soci.

Il Direttore Generale risponde del proprio mandato al Presidente.

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento dei compiti a questi demandati, coordina l'attività di Segreteria dell'Associazione, verifica la puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, ed inoltre dà esecuzione alle direttive del Tesoriere Nazionale per quanto di sua competenza.

Il Direttore Generale è assistito dal personale di Segreteria, secondo le necessità dell'Associazione, che dirige, ma il cui organico assunzione e retribuzione sono stabilite dal Presidente; partecipa alle riunioni degli organi dell'Associazione senza diritto di voto.

### **Art. 20) Scioglimento e Liquidazione**

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altri Enti ed Associazioni aventi fini analoghi o affini, designati dall'Assemblea, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 662/97, fatte salve diverse disposizioni in materia.